

ACCORDO AZIENDALE

per i dipendenti addetti alla sede di Vicolo della Pineta, 32 – 30174 MESTRE - VENEZIA

ANNI SERENI S.r.l. qui rappresentata dal Dott. Andrea Mazzocato e dal Sig. Mario Capovilla

e

RSA CGIL – Sig./Sig.ra Virena Elena

RSA CISL – Sig./Sig.ra SACCO GIOVANNI

RSA UIL – Sig./Sig.ra _____

congiuntamente alle OO.SS. territoriali

CGIL FP nella persona del Sig.ra Italia Scattolin

CISL FP nella persona della Sig. Dario De Rossi

UIL FPL nella persona del Sig. _____

stipulano il presente accordo aziendale:

1. Per consentire incrementi salariali le prestazioni oltre l'orario contrattuale normale di lavoro, se richieste dall'Azienda allo scopo, non preventivabile, di supplire ad assenze improvvise, determinate da brevi malattie, ed a condizione che tali prestazioni si realizzino con il richiamo in servizio di lavoratori assenti dal lavoro causa ferie e/o permessi e/o riposi, saranno regolarmente retribuite nei termini e con le maggiorazioni previste dal CCNL vigente.
2. Ogni altra prestazione oltre l'orario contrattuale normale di lavoro, richiesta dall'Azienda per scopi diversi da quelli indicati al precedente punto 1, verrà accumulate nella Banca Ore prevista nel CCNL vigente e saranno soggette alla stessa disciplina.
3. A decorrere dalla data di inizio del rapporto con l'Azienda le ore di riduzione di orario di lavoro, che maturano annualmente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, qualora non siano completamente utilizzate o assorbite nel corso dell'anno di maturazione, restano convenzionalmente escluse dalla Banca Ore e confluiranno in un fondo orario autonomo.
4. Le ore di riduzione di orario di lavoro, accantonate nel fondo orario autonomo ai sensi del precedente punto 3, e risultanti a credito del lavoratore per gli anni sino al 31.12.2014 compreso, e non

AS

hlu

AS

usufruite entro tale data, verranno pagate dall'Azienda contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro.

5. Il totale delle ore di riduzione di orario di lavoro previste dal CCNL che matureranno nell'anno 2015 verrà diviso per 3 : il risultato di un terzo verrà pagato quadrimestralmente dall'Azienda a decorrere dalla retribuzione del mese di aprile 2015 e così di seguito, di quadrimestre in quadrimestre. Qualora al 31 dicembre, o, se anteriore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il residuo orario risultasse a debito del lavoratore l'ammontare relativo verrà portato in deduzione del fondo orario autonomo, costituito ai sensi del precedente punto 3 e formato dalle ore di cui al precedente punto 4. Qualora, a seguito di tale deduzione, il residuo orario risultasse ancora a debito del lavoratore l'ammontare relativo verrà portato in deduzione della Banca Oro.


Tale disciplina vale per ogni anno di durata del presente accordo.

6. L'Azienda si impegna a valutare e riferire alle RSA ed alle OO.SS territoriali, nel corso del mese di ottobre 2015, se possibili per l'Azienda, eventuali variazioni, in senso più favorevole ai lavoratori, per i residui orari a credito dei lavoratori per anni sino al 31.12.2014.


7. Il presente accordo avrà durata sino al 31 dicembre 2015; alla scadenza si intenderà rinnovato per la durata di un anno e così di seguito, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra a mezzo di lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale per l'inoltro entro il 31 ottobre.

Carpenedo (VE), 27 gennaio 2015


ANNI SERENI S.r.l.



RSA CGIL FP



RSA CISL




RSA UIL

CGIL FP



CISL FP



UIL FPL

